



Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

COMUNICATO

COFINANZIAMENTO DI PROGETTI PER L'IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE FONTI RINNOVABILI NELLE STRUTTURE EDILIZIE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

(ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DM n.468 del 19/05/2011 pubblicato su www.minambiente.it)

Paragrafo 1 - Finalità e copertura finanziaria

1. La Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile il Clima e l'Energia, in attuazione del DM n. 468 del 19 maggio 2011, cofinanzia progetti per l'impiego delle tecnologie per l'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie di piena proprietà pubblica e destinate esclusivamente ad uso pubblico.
2. I cofinanziamenti saranno concessi sino a totale esaurimento delle risorse assegnate e, comunque, sino al 31 dicembre 2013.
3. Per le suindicate finalità, per l'anno 2011, sono destinate risorse complessive pari a € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 322 della Legge 24 dicembre 2007, n.244. Per le successive annualità 2012 e 2013, le risorse assegnate saranno stabilite mediante decreto ministeriale, fermo restando le effettive disponibilità di risorse attribuite in sede di approvazione della Legge di Bilancio. Tale assegnazione sarà resa nota mediante comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale.
4. E' adottata una procedura valutativa "a sportello". Eventuali risorse, afferenti le rispettive annualità 2011-2012-2013, che dovessero rendersi disponibili a causa di economie di impegno, minori rendicontazioni o per altri motivi, saranno destinate alle istanze pervenute e non valutate, nell'annualità di riferimento, seguendo l'ordine cronologico delle stesse.

Paragrafo 2 - Tipologie di intervento

1. Sono finanziabili le misure di intervento di cui all'articolo 1 del DM n. 468 del 19 maggio 2011 e di seguito elencati:
 - a. impiego di fonti rinnovabili integrate nelle strutture edilizie, in combinazione con tecnologie per l'efficienza energetica degli edifici;
 - b. promozione di impianti di trigenerazione ad alta efficienza (85% almeno) per la generazione di elettricità, calore e freddo;
 - c. utilizzo del calore derivante da impianti geotermici a bassa entalpia incluse le pompe di calore.
2. Le suindicate misure riguarderanno interventi nell'ambito di nuove edificazioni di proprietà pubblica, riqualificazione energetica di edifici pubblici esistenti ovvero riqualificazione eco efficiente di edifici di interesse storico-architettonico.

Paragrafo 3 - Soggetti beneficiari dei finanziamenti

1. Possono presentare istanza di cofinanziamento le Amministrazioni Centrali dello Stato, le Regioni, gli Enti Locali, le Aziende Ospedaliere Pubbliche, le Università e gli Enti Nazionali di Ricerca.

Paragrafo 4 - Limiti di cofinanziamento

1. La percentuale massima di cofinanziamento concedibile dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare è pari al 90% del costo totale ammissibile per la realizzazione dell'intervento e comunque non potrà superare il valore di 1 milione di Euro su base annua.
2. Il massimale stabilito costituisce un valore al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. I progetti verranno finanziati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

4. Se le risorse residue dall'assegnazione dei cofinanziamenti non sono sufficienti a cofinanziare interamente l'intervento che, nell'ordine cronologico, segue l'ultimo intervento cofinanziato, il cofinanziamento è assegnato in una misura ridotta. Tale misura corrisponde all'importo rimasto disponibile.
5. I soggetti assegnatari del cofinanziamento in misura ridotta ai sensi del precedente punto 4 possono, entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui al punto 14 del successivo paragrafo 12, rinunciare all'istanza di cofinanziamento. Le risorse assegnate a soggetti che hanno rinunciato al cofinanziamento sono riassegnate, con i medesimi termini e modalità, a coloro che seguono secondo l'ordine sequenziale dettato dalla data e ora di ricezione dell'istanza.
6. Una volta esaurite le risorse finanziarie assegnate per ciascuna annualità di riferimento, i progetti pervenuti e non finanziati non concorrono alla concessione dei cofinanziamenti relativi alle successive annualità.

Paragrafo 5 - Cumulabilità degli incentivi

1. Con riferimento alla cumulabilità con altre forme di incentivazione, resta fermo quanto stabilito negli articoli 26, 28 e 29 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Paragrafo 6 - Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili a cofinanziamento sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
 - progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità (massimo 8% del totale generale delle spese ammissibili);
 - fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
 - installazione e posa in opera degli impianti (compresi avviamento e collaudo);
 - eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
 - dispositivi per il monitoraggio delle prestazioni del sistema.
2. Non saranno, dunque, prese in esame spese non ammissibili eventualmente indicate nelle istanze di cofinanziamento.
3. Possono essere ammessi a cofinanziamento nuovi progetti oppure progetti in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del presente Comunicato. In tale ultimo caso saranno ritenute ammissibili le sole spese sostenute successivamente alla presentazione delle istanze.

Paragrafo 7 - Termini di presentazione delle istanze di cofinanziamento

1. Le istanze dovranno essere trasmesse, via posta elettronica certificata (PEC), a decorrere dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale e, comunque, entro e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di pubblicazione.

2. Non saranno ritenute ricevibili e, quindi, non ammesse a istruttoria le istanze non trasmesse nei termini di cui al precedente punto 1.
3. Ai fini dell'ammissione delle istanze nonché della definizione del corretto ordine cronologico, farà fede la data e l'ora di ricezione telematica di ciascuna istanza.
4. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.
5. Laddove, da parte di uno stesso soggetto proponente, pervengano più istanze, sarà presa in considerazione solo la prima trasmessa e pervenuta nei termini di cui al precedente punto 1.
6. Di ciascuna istanza pervenuta, nei termini di cui al precedente punto 1, l'Amministrazione darà conferma, con il medesimo mezzo, di avvenuta ricezione specificando la relativa data e orario nonché il numero di Protocollo acquisito.
7. Per le annualità 2012 e 2013, le relative istanze potranno essere trasmesse a decorrere dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato di cui al punto 3 del paragrafo 1 e, comunque, entro e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. La trasmissione avverrà con le medesime modalità descritte nel successivo paragrafo 8.

Paragrafo 8 - Modalità di presentazione delle istanze di cofinanziamento

1. Il presente Comunicato sarà consultabile e scaricabile sul sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: www.minambiente.it a decorrere dal giorno di pubblicazione del comunicato di cui al punto 1 del precedente paragrafo 7.
2. Le istanze, corredate di firma digitale, dovranno essere trasmesse, pena la non ricevibilità e conseguente non ammissione ad istruttoria, via posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: dgricerca.sviluppo@pec.minambiente.it, riportando nell'oggetto la seguente dicitura "*Comunicato soggetti pubblici - Istanza di finanziamento ex DM 468/2011*" e allegando, in formato PDF non modificabile, l'istanza correlata dei documenti obbligatoriamente richiesti dal presente Comunicato.
3. In deroga a quanto statuito nel precedente punto 2, solo nel caso in cui il soggetto proponente non sia in possesso di firma digitale, l'invio via PEC dovrà, pena la non ricevibilità e conseguente non ammissione ad istruttoria, essere seguito dalla trasmissione della medesima istanza, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile il Clima e l'Energia Via Capitan Bavastro, 174 00154 – ROMA
--

In tali specifici casi, la trasmissione via PEC avrà il solo ed unico scopo di determinare, in modo univoco, la data e l'orario di arrivo utili ai fini della definizione del corretto ordine cronologico.

Il plico chiuso, dovrà essere, pena la non ricevibilità e conseguente non ammissione ad istruttoria, sigillato e riportare, al suo esterno, le seguenti indicazioni:

ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 322, LEGGE 244/2007 –
COMUNICATO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI PER
L'IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE FONTI RINNOVABILI

4. Segnatamente al caso specifico di cui al precedente punto 3, non saranno ricevibili istanze pervenute solo in formato cartaceo e non precedute da trasmissione a mezzo PEC e, allo stesso tempo, non saranno ricevibili istanze pervenute solo a mezzo PEC e non seguite dalla trasmissione del formato cartaceo. Laddove, nel termine di 30 giorni naturali e consecutivi dall'invio via PEC, non pervenga al suindicato indirizzo il formato cartaceo dell'istanza, quest'ultima si riterrà non ricevibile con conseguente decadenza dell'ordine cronologico inizialmente acquisito.
5. Resta, comunque, inteso che, in nessun caso, saranno ammesse istanze non corredate della documentazione obbligatoria richiesta nel presente Comunicato.

Paragrafo 9 - Requisiti di ammissibilità delle istanze di cofinanziamento

1. Ai fini dell'ammissibilità delle istanze di cofinanziamento, le stesse dovranno contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito elencata:
 - a. Istanza di accesso a cofinanziamento firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (**ALLEGATO A**);
 - b. Relazione tecnico economica composta da un massimo di 40 pagine, escluse eventuali tabelle, grafici tecnici e planimetrie, come disposto all'articolo 2, comma 2, del DM n. 468 del 19 maggio 2011 (**ALLEGATO B**);
 - c. Elenco delle autorizzazioni (Autorizzazione Unica, Dia, comunicazione etc) necessarie per la realizzazione dell'intervento;
 - d. Atto deliberativo attestante la completa copertura finanziaria dell'intervento (quadro economico) per il quale il soggetto richiede il contributo;
 - e. Dichiarazione monitoraggio dei risultati. Al fine di consentire l'attività di raccolta dati e analisi delle prestazioni, dichiarazione del soggetto proponente di:
 - essere disponibile all'azione di raccolta dati dell'impianto per l'analisi delle sue prestazioni e per la pubblicazione e pubblicizzazione dei risultati della presente iniziativa;
 - provvedere all'approvvigionamento e installazione del sistema di acquisizione dati;
 - concedere il libero accesso all'impianto al personale tecnico per l'acquisizione dati.
 - f. Dichiarazione di non dismissione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, nella quale il soggetto proponente si impegna a non alienare e/o dismettere l'impianto e struttura asservita oggetto di cofinanziamento, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni, a far data dal collaudo dell'impianto stesso.
 - g. Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art 13 del D. Lgs196/2003 sulla tutela dei dati personali sottoscritta dal legale rappresentante del/dei richiedente/i.

Paragrafo 10 - Criteri di ammissibilità dell'intervento

1. I progetti dovranno assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Esemplarità dell'intervento
 - b) Integrazione tra impiego delle fonti rinnovabili – inclusi impianti geotermici a bassa entalpia- con misure di efficientamento energetico - inclusi impianti di trigenerazione per la generazione di elettricità calore e freddo ad alta efficienza (almeno 85%)
 - c) Innovazione tecnologica e sua sperimentazione
 - d) Valutazione ex ante ed ex post dell'“impronta di carbonio” degli interventi, e relativa certificazione della riduzione delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas ad effetto serra
 - e) Replicabilità e disseminazione dei risultati;
 - f) Monitoraggio dei risultati al fine di verificarne gli effetti per un periodo non inferiore ai 12 mesi successivi alla conclusione dell'intervento.
2. Della presenza delle condizioni di cui al precedente punto 1 deve essere data adeguata dimostrazione all'atto dell'istanza, nella relazione tecnico-economica di cui all'articolo 2 del DM n. 468 del 19 maggio 2011 (secondo il modello in **ALLEGATO B** al presente Comunicato).
3. Ai sensi nell'articolo 1, comma 5, del DM n. 468 del 19 maggio 2011, le tipologie di intervento, di cui all'articolo 1 del DM n. 468 del 19 maggio 2011 ed elencate al precedente paragrafo 2, dovranno avere una dimensione economica minima, su base annua, di € 1.000.000,00 e massima di € 5.000.000,00.
4. L'assenza di una o più delle specificazioni di cui ai punti precedenti è causa di inammissibilità dell'istanza.

Paragrafo 11 - Motivi di non ammissibilità

1. Costituiscono motivi di non ammissibilità:
 - la presentazione delle istanze da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel precedente paragrafo 3 e/o aventi ad oggetto interventi non ricadenti nelle tipologie di cui al precedente paragrafo 2;
 - il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità delle istanze di cui al precedente paragrafo 9;
 - la difformità della proposta di intervento rispetto ai requisiti di cui al DM n. 468 del 19 maggio 2011 e riportati al precedente paragrafo 10 e, comunque, alle normative vigenti nei settori di riferimento;
 - la mancanza o l'incompletezza della documentazione obbligatoria da allegare all'istanza ovvero delle certificazioni e/o delle dichiarazioni sostitutive richieste al precedente paragrafo 9, o la loro mancata sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti.

Paragrafo 12 - Procedura di valutazione delle istanze

1. E' adottata una procedura valutativa "A SPORTELLO".
2. Le istanze saranno valutate, fino all'esaurimento delle risorse assegnate, nel rispetto dell'ordine cronologico stabilito nelle modalità di cui al precedente paragrafo 7.
3. La Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile il Clima e l'Energia si avvarrà di una apposita Commissione Tecnica per la verifica delle istanze e valutazione degli interventi.

4. Tale Commissione è nominata con atto del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile il Clima e l'Energia.
5. Per ciascuna delle istanze pervenute, la Commissione Tecnica verifica, in via preliminare, il rispetto delle:
 - a. condizioni di ricevibilità ovvero il rispetto dei termini e modalità di ricezione;
 - b. condizioni di ammissibilità ovvero la completezza documentale e il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 9 e 10.
6. Sono da considerarsi irricevibili ai fini dell'ammissione alla successiva fase istruttoria le istanze non trasmesse nei termini di cui al punto 1 del precedente paragrafo 7 e nelle modalità di cui al paragrafo 8 del presente Comunicato. Al fine di verificare il rispetto dei termini farà fede la data e l'ora di ricezione telematica.
7. Sono da considerarsi non ammissibili, ai fini dell'ammissione alla successiva fase di valutazione tecnico-economica, le istanze presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente paragrafo 3 e, comunque, tutte quelle che presentano i motivi di non ammissibilità di cui al precedente paragrafo 11.
8. Gli interventi oggetto delle istanze di cofinanziamento che rispettano le prescritte condizioni di ricevibilità e di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 9 saranno valutati dalla Commissione tecnica sotto un profilo tecnico ed economico-finanziario, pur sempre nel rispetto dell'ordine sequenziale dettato dalla data di ricezione delle rispettive istanze. In tale sede, la stessa Commissione procede a verificare la congruità dei costi con possibilità di rimodulazione in diminuzione dell'importo di cofinanziamento massimo riconoscibile.
9. In sede di valutazione tecnico-economica, saranno ritenute non ammissibili le istanze aventi ad oggetto progetti non ricadenti nelle misure di intervento di cui al precedente paragrafo 2, o difformi dai requisiti di cui al DM n. 468 del 19 maggio 2011 e riportati al paragrafo 10 e, comunque, i progetti non conformi alle vigenti normative di settore.
10. Ai fini della concessione del cofinanziamento, la Commissione stabilisce il costo massimo d'investimento ammissibile a cofinanziamento, sulla base dei costi ammissibili di cui al paragrafo 6 e calcolato ai sensi di quanto disposto al paragrafo 4.
11. La Commissione si riserva di richiedere, via PEC, ai sensi dell'articolo 6 della legge 241/90, integrazioni, approfondimenti o rettifiche alla documentazione prodotta per una migliore valutazione dell'intervento.
12. Analogamente alle modalità di trasmissione delineate nel precedente paragrafo 8, i relativi chiarimenti corredati di firma digitale dovranno essere trasmessi via PEC. Nel caso in cui il proponente non sia in possesso di firma digitale, la relativa trasmissione potrà avvenire, in formato cartaceo, a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato nel precedente paragrafo 8, punto 3.
13. In caso di mancato invio di quanto richiesto al precedente punto 11, entro 20 giorni dalla data di ricezione della citata richiesta, il soggetto richiedente sarà dichiarato rinunciatario con conseguente decadenza dell'ordine cronologico inizialmente acquisito. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede la data di ricezione telematica oppure il timbro postale di spedizione apposto dall'Agenzia accettante.
14. A completamento della procedura di valutazione delle istanze, ove l'esito della stessa sia positivo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un decreto di ammissione a cofinanziamento. Il decreto è notificato ai soggetti beneficiari del contributo. Nella comunicazione di notifica del decreto, il Ministero comunica il numero di

riferimento della pratica per l'intervento cofinanziato. Il soggetto beneficiario dovrà esplicitamente riferirsi a tale numero in tutte le successive comunicazioni.

15. Con i soggetti ritenuti ammissibili verranno stipulati specifici Accordi o Protocolli di Intesa.

Paragrafo 13 - Procedura di valutazione dei progetti

1. Sono di seguito declinati gli elementi adottati per valutare, in sede tecnica, la sussistenza dei criteri di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 10:

- Esemplarità dell'intervento - la presenza di tale condizione è rilevata in termini di visibilità degli interventi determinata sulla base dell'elevato livello di fruizione della struttura interessata dall'intervento oggetto di cofinanziamento e relativo bacino di utenza.
- Integrazione tra impiego delle fonti rinnovabili – inclusi impianti geotermici a bassa entalpia- con misure di efficientamento energetico - inclusi impianti di trigenerazione per la generazione di elettricità calore e freddo con un'efficienza pari o superiore all'85% - E' appurato il grado di integrazione tra soluzioni per l'efficientamento energetico con soluzioni per utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
- Sperimentazione di soluzioni innovative – è constatato che sia presente una componente innovativa nelle soluzioni tecniche e tecnologiche proposte.
- Valutazione ex ante ed ex post dell'“impronta di carbonio” degli interventi, e relativa certificazione della riduzione delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas ad effetto serra – è constatata l'attendibilità del procedimento che si intende seguire per conseguire tali valutazioni e relativa certificazione.
- Costo complessivo dell'investimento, su base annua, compreso tra € 1 milione e € 5 milioni – è constatata la dimensione economica dell'investimento;
- Replicabilità e disseminazione dei risultati – è verificato il grado di trasferibilità e replicabilità in altri contesti delle soluzioni adottate nonché le misure messe in atto per la promozione dei risultati;
- Monitoraggio dei risultati al fine di verificarne gli effetti per un periodo non inferiore ai 12 mesi successivi alla conclusione dell'intervento è verificata la presenza di un sistema di monitoraggio per la rilevazione capillare dei risultati dell'intervento, anche rispetto agli obiettivi definiti nella fase ex ante dell'intervento.

Paragrafo 14 - Tempi e modalità di realizzazione degli interventi

1. I tempi massimi di realizzazione e completamento degli interventi, sia dal punto di vista tecnico-economico che in termini di rendicontazione secondo la normativa comunitaria vigente in materia, è di 36 mesi dalla notifica del decreto di ammissione a finanziamento.
2. I soggetti beneficiari, dovranno impegnarsi a completare le opere, dal punto di vista tecnico-economico che in termini di rendicontazione, entro il termine di 36 mesi a decorrere dalla stessa data.
3. Il soggetto beneficiario dovrà tempestivamente comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, presentando la “documentazione di inizio lavori”.
4. La “documentazione di inizio lavori” comprende:

- a. Autorizzazioni, in corso di validità, e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto di cofinanziamento.
 - b. Richiesta di erogazione con indicazione degli estremi identificativi del conto corrente di accredito.
5. Il soggetto beneficiario dovrà altresì comunicare tempestivamente alla Direzione la fine dei lavori di realizzazione dell'intervento, trasmettendo, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, la "documentazione di fine lavori".
6. La "documentazione di fine lavori" comprende:
- a. "certificato di collaudo" o "certificato di regolare esecuzione" nei casi previsti dall'articolo 141 del decreto legislativo n. 163/2006.
 - b. Relazione fotografica (non meno di 5 fotografie georeferenziate) dalla quale sia chiaramente distinguibile la tipologia dell'intervento, i particolari salienti che caratterizzano l'intervento, il contesto/sito nel quale l'intervento è stato realizzato.
 - c. Rendiconto analitico delle spese sostenute completo di elenco delle fatture debitamente quietanzate, peraltro allegate, in originale o in copia conforme, e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati (es. copia del bonifico bancario effettuato).
 - d. Copia conforme di tutte le autorizzazioni, in corso di validità, necessarie all'esercizio delle opere e impianti relativi all'intervento oggetto di cofinanziamento.
 - e. Certificazione attestante gli standard energetici dell'impianto realizzato rispetto ad un impianto tradizionale, rilasciata da soggetto terzo all'uopo incaricato.
7. E' fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a far data dal collaudo dell'impianto stesso. Il soggetto beneficiario dovrà assumere l'impegno, pena la non ammissione a istruttoria della domanda, a mantenere l'impianto medesimo, durante il suddetto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone, e alle cose circostanti.

Paragrafo 15 - Modalità di erogazione del cofinanziamento concesso

1. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento è trasferito dalla Direzione del Ministero ai soggetti beneficiari del contributo con le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, di importo pari al 25% dell'importo ammesso a cofinanziamento, a seguito del ricevimento della documentazione di inizio lavori di cui al precedente paragrafo 14;
 - b) una seconda quota, di importo pari al 50% dell'importo ammesso a cofinanziamento, alla presentazione di una rendicontazione attestante uno stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 50% del costo totale dell'investimento;
 - c) il saldo sarà erogato al termine dei lavori, a seguito della verifica da parte della Direzione del Ministero della conformità e idoneità della documentazione inviata a corredo dell'intervento realizzato e richiesta nel precedente paragrafo 14, punto 6.
2. Resta inteso che l'erogazione del cofinanziamento non potrà superare il valore massimo concesso e avverrà, comunque, nei limiti delle spese ammissibili realmente rendicontate.

Paragrafo 16 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a:
 - a) realizzare l'intervento nella sua interezza e comunque anche nella restante misura percentuale dell'importo non coperto dal contributo concesso dal Ministero, pena la revoca dello stesso;
 - b) realizzare l'intervento, entro il termine indicato nella relazione tecnica di progetto, conformemente agli obiettivi contenuti nel progetto stesso;
 - c) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che hanno il diritto di controllarla e deve rimanere archiviata per i dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - d) comunicare tempestivamente, via PEC (se in possesso di firma digitale) oppure mediante lettera raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, all'Amministrazione l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - e) mantenere la proprietà dell'impianto per un periodo di almeno dieci anni successivamente alla data del collaudo;
 - f) mantenere i requisiti di soggetti beneficiari specificati del presente comunicato per tutta la durata dell'intervento;
 - g) comunicare immediatamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante lo svolgimento dell'intervento e riguardante i requisiti di soggetti beneficiari specificati nel presente Comunicato.

Paragrafo 17 - Modifiche finanziarie

1. Il piano finanziario approvato può essere modificato con variazioni tra le voci di spesa nella misura massima del 20%, previa comunicazione via PEC (se in possesso di firma digitale) oppure a mezzo raccomandata A.R. con avviso di ricevimento all'Amministrazione.
2. Il 20 % viene calcolato sulla voce di spesa di entità minore tra quelle oggetto di modifica.
3. Variazioni tra le voci di spesa superiori al 20% possono essere applicate esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione a seguito di comunicazione adeguatamente motivata inviata via PEC (se in possesso di firma digitale) oppure a mezzo raccomandata A.R.

Paragrafo 18 - Modifiche dei progetti e proroghe

1. Eventuale richiesta di varianti in corso d'opera da apportare all'intervento presentato, debitamente motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata al Ministero, via PEC (se in possesso di firma digitale) oppure a mezzo raccomandata A.R. con avviso di ricevimento all'indirizzo di cui al punto 3 del paragrafo 8. L'istanza di variante dovrà essere esaminata dalla Commissione tecnica di cui al paragrafo 12; l'esito della valutazione sarà tempestivamente comunicato al soggetto richiedente.
2. Nel caso in cui, dalla documentazione trasmessa relativa alla variante, risulti che per la realizzazione dell'intervento è prevista una spesa complessiva inferiore a quella sulla cui

base è stato assegnato il cofinanziamento del Ministero, quest'ultimo sarà diminuito in proporzione.

3. L'approvazione dell'istanza di variante non comporta, in nessun caso, l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso.
4. L'eventuale istanza di proroga ai termini di cui al paragrafo 14 dovrà essere debitamente sottoscritta e motivata e andrà spedita tempestivamente dal soggetto beneficiario del contributo via PEC (se in possesso di firma digitale) oppure a mezzo raccomandata A.R. con avviso di ricevimento all'indirizzo di cui al punto 3 del paragrafo 8. La Direzione comunicherà al richiedente l'esito della valutazione.

Paragrafo 19 - Verifiche e Controlli

1. Il Ministero accerta il conseguimento dei risultati previsti, la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'opera e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare ispezioni documentali presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Comunicato e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari stessi.
3. Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte dell'Amministrazione competente a ricevere le istanze.
4. È disposta la revoca del contributo qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

Paragrafo 20 - Revoche

1. I contributi sono revocati nei seguenti casi:
 - qualora concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
 - per inadempimenti dei soggetti beneficiari che emergano dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti rispetto agli obblighi previsti nel comunicato;
 - per difformità, non autorizzata, dell'intervento realizzato e dei risultati ottenuti rispetto all'intervento ammesso a finanziamento, verificata in itinere mediante controlli e monitoraggi e nella fase finale di valutazione;
 - in tutti i casi in cui sia comprovato, in itinere mediante controlli e monitoraggi e nella fase finale di valutazione, il mancato rispetto del DM n. 468 del 19 maggio 2011 e vigenti disposizioni di legge nei settori di riferimento;
 - laddove, nel corso dei controlli effettuati, emerga che non è realizzato il monitoraggio dei risultati nel periodo non inferiore ai 12 mesi successivi decorrenti dalla conclusione dell'intervento.

2. Il mancato completamento dell'intervento nei termini di cui al precedente paragrafo 4, fatto salvo eventuali proroghe concesse ai sensi del paragrafo 18, comportano la revoca del contributo già concesso.
3. Laddove ricorrano i suindicati casi di revoca, i contributi indebitamente percepiti sono restituiti dal soggetto beneficiario maggiorati dell'interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente alla data della loro erogazione.

Paragrafo 21 - Procedimento di revoca

1. Si procede alla revoca, parziale o totale del contributo concesso o al recupero totale o parziale del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, laddove si verificano le circostanze di cui al precedente paragrafo 20. Nel caso di forte difformità tra intervento presentato e opera realizzata, l'entità della stessa difformità sarà valutata a giudizio insindacabile della Commissione di cui al precedente paragrafo 12.
2. Nei suindicati casi di cui al precedente paragrafo 20, l'Amministrazione comunica via PEC (se in possesso di firma digitale) oppure a mezzo raccomandata A.R. con avviso di ricevimento agli interessati l'avvio del procedimento, con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, presso i quali si può prendere visione degli atti, e assegna ai destinatari un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni o scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
3. La presentazione degli scritti e della documentazione di cui sopra deve avvenire mediante spedizione via PEC (se in possesso di firma digitale) oppure a mezzo raccomandata A.R. con avviso di ricevimento degli stessi. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede la data di ricezione telematica oppure il timbro postale di spedizione apposto dall'agenzia accettante.
4. Qualora necessario, l'Amministrazione può richiedere ulteriore documentazione o convocare direttamente i soggetti interessati.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni di cui al precedente punto 2, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, l'Amministrazione adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati, e determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e l'importo da recuperare, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

Paragrafo 22 - Produzione di materiali e divulgazione dei risultati e richieste di chiarimento

1. Il Ministero può pubblicizzare le iniziative e i progetti cofinanziati con il presente Comunicato attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il soggetto beneficiario, il costo totale, il contributo finanziario concesso.
2. I beneficiari del cofinanziamento sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati dell'intervento cofinanziato.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti l'intervento cofinanziato devono evidenziare la fonte del cofinanziamento e il logo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Richieste di informazione o chiarimento in merito alla presentazione delle istanze o alla redazione della relativa documentazione potranno essere richieste via e-mail, entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato di cui al punto 1 del precedente paragrafo 7 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, all'indirizzo Ras.Bandidigara@minambiente.it, ovvero telefonicamente ai numeri: 06 5722 8242, 06 5722 8182, 06 5722 8162.

Paragrafo 23 - Tutela dei dati personali e informativa sul trattamento

1. I dati dei quali l'Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente Comunicato saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 per le finalità previste dal presente Bando e eventuale successiva stipula e gestione del finanziamento.
2. Tali dati potranno inoltre essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Paragrafo 24 - Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso la Direzione Generale
2. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii e all'art. 45 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.
3. Il Responsabile del procedimento è il dirigente Dr. Antonio Strambaci Scarcia.

Paragrafo 25 – Allegati

1. Gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando:
 - Allegato A - Istanza di accesso al cofinanziamento di progetti per l'impiego delle tecnologie per l'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie di proprietà pubblica
 - Allegato B – Relazione tecnico-economica

Paragrafo 26 - Norme finali

1. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. Di tale intervenuta modifica sarà data comunicazione sul sito www.minambiente.it. Tale comunicazione avrà valore di notifica agli effetti di legge.